

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 4 del 21 Gennaio 2015

1. START-UP INNOVATIVE - Nuovi chiarimenti e indicazioni dal Ministero dello Sviluppo Economico

Con **quattro nuovi pareri e una circolare**, pubblicati sul proprio sito istituzionale, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito nuovi chiarimenti e nuove indicazioni operative in relazione alle Start-Up innovative.

Il **primo parere** (del **19 gennaio 2015, Prot. 6057**) fornisce chiarimenti in merito ad una società operante nell'ambito oggettivo della innovazione tecnologica, che non disporrebbe, tuttavia, del requisito soggettivo dettato dall'articolo 25, comma 2, lett. g) del D.L. n. 179/2012 (che afferma «*non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda*»), in quanto trattasi di S.r.l. unipersonale nella quale è stata conferita, da parte del socio unico, l'impresa individuale di cui era titolare.

Il **secondo parere** (del **19 gennaio 2015, Prot. 6059**) fornisce chiarimenti sulla creazione di una Start-Up innovativa nel settore del "*civic crowdfunding*" (finanziamento collettivo).

Il **terzo parere** (del **19 gennaio 2015, Prot. 6062**) fornisce chiarimenti sull'iscrizione, nella sezione speciale del Registro Imprese in qualità di Start-Up innovativa, di una società costituita nel novembre 2011 e quindi già iscritta nella sezione ordinaria dello stesso Registro.

Il Ministero ricorda che il termine da cui decorre il computo dei quattro anni, per usufruire dello speciale regime previsto dall'art. 25 del D.L. n. 179/2012, è quello della data di costituzione della società.

Il **quarto parere** (del **19 gennaio 2015, Prot. 6064**) fornisce chiarimenti in materia di sanzioni applicabili alle società Start-Up, in dipendenza del ritardato aggiornamento delle informazioni, in difformità da quanto previsto dal comma 15, dell'articolo 25, del D.L. n. 179/2012.

Il successivo comma 16 disciplina la fattispecie della "*omessa presentazione*", tacendo integralmente sull'ipotesi di "*ritardato adempimento*". Tuttavia, dal ritardato adempimento non può farsi discendere l'automatica cancellazione della Start-Up dalla sezione speciale.

Il mantenimento dei requisiti posti dal legislatore permette la conservazione dell'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, che assume una valenza quasi costitutiva. Ne consegue - secondo il Ministero - che il **tardivo adempimento va sanzionato ordinariamente a norma dell'art. 2630 Codice Civile**.

Nella **circolare n. 3677/C del 20 gennaio 2015** si affronta il problema del riconoscimento dello **status di Start-Up innovativa a vocazione sociale**. Secondo il Ministero tale riconoscimento deve necessariamente avere **evidenza pubblica** attraverso la sezione speciale del Registro delle imprese, dove sono iscritte le Start-up innovative e gli Incubatori certificati, mediante la pubblicazione di una apposita **autocertificazione** nella quale il legale rappresentante della società dichiara:

- di operare in via esclusiva in uno o più settori di quelli indicati all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 155/2006 (recante la disciplina dell'impresa sociale), indicando i settori e
- di realizzare, operando in tali settori, una finalità d'interesse generale.

Lo stesso rappresentante legale dovrà, inoltre, redigere - **con cadenza annuale** - e trasmettere in via telematica alla Camera di Commercio di competenza, un "**Documento di descrizione di impatto sociale**", nel quale descrivere e dare conto esternamente dell'impatto sociale prodotto.

Tale documento dovrà essere redatto secondo le modalità indicate nell'apposita guida sugli adempimenti societari della Start-Up innovativa, disponibile sul sito del Ministero.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo dei nuovi provvedimenti citati si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Temi di diritto societario e d'impresa – Start-Up innovative e Incubatori certificati ...**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=493>

2. DURC - Dal 1° gennaio 2015 è cambiata la validità temporale per i lavori edili tra soggetti privati

Il documento unico che attesta la regolarità contributiva (DURC), emesso per i **lavori edili tra soggetti privati**, dal 1° gennaio 2015 ha la **validità di solo 90 giorni** e non più di 120 giorni come era stabilito fino al 31 dicembre 2014.

E' quanto previsto dall'**art. 31, commi 5 e 8-sexies della L. n. 98/2013, di conversione del D.L. n. 69/2013** (c.d. "Decreto del Fare").

Ricordiamo, infatti, che il primo periodo del comma 5, dell'art. 31, stabilisce che *"Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio"*.

Nel successivo comma 8-sexies, aggiunto dalla legge di conversione n. 98/2013, si stabilisce che *"Fino al 31 dicembre 2014 la disposizione di cui al comma 5, primo periodo, si applica anche ai lavori edili per i soggetti privati"*.

Dunque, il DURC emesso per i lavori edili tra soggetti privati **dal 1° gennaio 2015 avrà la validità di solo 90 giorni** e non più di 120 giorni come era stabilito fino al 31 dicembre 2014.

Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per i finanziamenti e le sovvenzioni previsti a livello comunitario, statale e regionale la validità del DURC **resterà di 120 giorni dalla data del rilascio**.

Per un approfondimento dell'argomento del DURC si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Lavoro e formazione professionale – DURC ...**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=271>

3. AUTOTRASPORTO MERCI CONTO TERZI - Novità dalla L. n. 190/2014 (Legge Stabilità 2015) - Introdotta la disciplina della "sub-vettura"

La legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), all'**art. 1, commi dal 247 al 250**, apportando modifiche e integrazioni al D.Lgs. n. 286/2005 e all'articolo 83-bis del D.L. n. 112/2008, convertito dalla L. n. 133/2008, **rimodifica la disciplina dell'autotrasporto per conto terzi**.

Questi, in sintesi, le principali novità introdotte:

1. Viene modificata la figura del "vettore" e del "committente".

*«Si considera **vettore** anche l'impresa iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi associata a una cooperativa, aderente a un consorzio o parte di una rete di imprese, nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce».*

*«Si considera **committente** anche l'impresa iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi che stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all'affidamento del trasporto».*

2. Viene introdotta la disciplina della "sub-vettura".

*«e-bis) **Sub-vettore**, l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata a eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale nel territorio italiano, che, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, svolge un servizio di trasporto su incarico di altro vettore».*

3. Il committente (e il vettore in caso di incarico affidato al sub-vettore) deve verificare la regolarità dell'adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, da parte del soggetto incaricato, preliminarmente alla stipulazione del contratto, mediante acquisizione dal vettore (o dal sub-vettore) dell'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali.

4. Con l'abrogazione dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 286/2005 viene **abrogata espressamente la scheda di trasporto**. Sono, di conseguenza, soppressi tutti i riferimenti alla scheda di trasporto contenuti nel D.Lgs. n. 286/2005.

5. È **abrogata la disciplina sui costi minimi di esercizio**, ribadendosi quanto previsto dal D.Lgs. n. 286/2005.

Per un approfondimento dell'argomento si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO - Attività economiche e figure professionali – Autotrasporto merci conto terzi ...**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=63>

4. PASTA - Istituita la “Cabina di Regia” per promuovere e sostenere l'intera filiera

Per promuovere l'intera filiera e definire un programma di valorizzazione e rilancio del settore, è stato emanato il **decreto interministeriale 18 dicembre 2014**, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, con il quale si è provveduto ad istituire la **“Cabina di Regia sulla Pasta”**.

La “Cabina di Regia” ha tra le sue **principali finalità** quella di:

- *promuovere e sostenere la competitività dell'intera filiera, dalla produzione primaria del frumento fino alla trasformazione industriale della pasta attraverso l'incentivazione, lo stimolo e il supporto ad accordi di filiera tra coltivatori di grano e produttori di pasta per il sostegno alle coltivazioni di grano duro di qualità;*
- *favorire i processi di aggregazione dell'offerta della materia prima;*
- *individuare percorsi di valorizzazione e di incentivazione di frumento duro di qualità;*
- *individuare strategie di attrazione dei fondi comunitari destinati al settore nella programmazione 2014-2020 e di ulteriori fondi nazionali e comunitari per iniziative promozionali a supporto della produzione e dell'esportazione;*
- *incentivare l'investimento in innovazione e ricerca nell'intera filiera produttiva.*

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/Decreto_18_12_2014.pdf

Per approfondire l'argomento dal sito del Ministero delle Politiche Agricole clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8239>

5. CATASTO - Primo passo verso la riforma - Nuove attribuzioni alle Commissioni censuarie

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2015, il **D.Lgs. 17 dicembre 2014, n. 198**, recante *“Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie, a norma dell'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23”*.

Il provvedimento, emanato in attuazione della delega fiscale (art. 2, legge n. 23/2014), ridefinisce la **composizione**, le **attribuzioni** e il **funzionamento** delle **Commissioni censuarie** per la **revisione del catasto**.

Tali organismi, attualmente disciplinati dal D.P.R. n. 650/1972, rivestono un ruolo centrale nei procedimenti di determinazione delle tariffe d'estimo, a sostegno dell'amministrazione finanziaria.

In considerazione delle nuove funzioni assegnate dalla legge delega, correlate alla prevista revisione del sistema estimativo, il numero delle sezioni in cui le commissioni sono articolate passa da due a tre, di cui una specializzata per l'attuazione della riforma.

Il compito delle commissioni, in fase di prima attuazione, sarà quello di **rivedere il sistema estimativo del catasto** dei fabbricati; **i nuovi valori catastali** infatti saranno calcolati sulla base dei metri quadri e non più del numero dei vani degli immobili.

Il decreto istituisce **una Commissione centrale**, con sede a Roma, e **106 Commissioni censuarie locali** (provinciali), situate nelle città individuate nella tabella allegata al decreto.

A loro volta, le commissioni censuarie locali sono articolate in **sezioni**, di cui una competente in materia di **catasto terreni**, una in materia di **catasto urbano** e una, in fase di prima attuazione, specializzata in materia di **revisione del sistema estimativo**.

Alle **Commissioni censuarie locali**, che si devono insediare entro un anno dall'entrata in vigore del decreto legislativo, spetta il compito, tra l'altro, di **validare le funzioni statistiche determinate dall'Agenzia delle Entrate**, che sono alla base della revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati.

Faranno parte, **senza ricevere alcun gettone di presenza**, delle commissioni censuarie locali rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, dei Comuni e degli Ordini e Collegi professionali tecnici (architetti, ingegneri, geometri, periti).

Alla commissione centrale parteciperanno anche magistrati e docenti di economia e di estimo.

Non potranno far parte delle commissioni i membri del Governo, delle giunte regionali e comunali.

I membri delle commissioni potranno rimanere **in carica per cinque anni** a decorrere dalla data del loro insediamento e il loro incarico non potrà essere rinnovato.

Per il loro insediamento si dovrà attendere il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che **entro un anno** dall'entrata in vigore del decreto, individuerà una data unica di insediamento a livello nazionale.

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29m9wtc>

6. SISTRI - In arrivo nuova release dell'applicazione di movimentazione

Con comunicato, pubblicato sul sito del SISTRI il 15 gennaio 2015, il Ministero dell'Ambiente ha reso noto che è stata rilasciata, in ambiente di sperimentazione, una **nuova release dell'applicazione di movimentazione**.

La nuova versione dell'interfaccia di interoperabilità, disponibile sin d'ora in ambiente di sperimentazione, verrà rilasciata in ambiente di pre-esercizio (simulatore) alla scadenza di due settimane a far data da oggi e in ambiente di esercizio alla scadenza di quattro settimane.

Nella Sezione Interoperabilità è stata pubblicata la versione aggiornata dei documenti di specifica delle interfacce di interoperabilità tra i sistemi gestionali ed il SISTRI.

Per accedere al sito del SISTRI clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.sistri.it/>

7. SOCIETA' QUOTATE - Comunicazione della CONSOB sulla redazione dei bilanci relative al 2014

La CONSOB ha approvato la **Comunicazione n. 0003907 del 19 gennaio 2015**, che indica alle **società quotate** le aree di maggior rilievo da evidenziare con particolare attenzione nei **bilanci del 2014**.

In particolare, le società quotate dovranno mettere in risalto la conformità della propria documentazione contabile e sociale con:

- l'applicazione dei **principi contabili internazionali** relativi alla preparazione e alla presentazione delle relazioni finanziarie consolidate (IFRS 10 e 12);
- la rappresentazione in bilancio degli **accordi a controllo congiunto** (IFRS 11 e 12);
- l'iscrizione e la misurazione di **attività per imposte differite** (IAS 12);
- le verifiche per riduzione di valore delle attività non finanziarie (**impairment test**), con particolare riguardo agli **avviamenti** e alle **attività immateriali a vita utile indefinita** (IAS 36).

La Comunicazione fa seguito ad un analogo documento pubblicato dall'Esma (*European Securities and Markets Authority*) il 28 ottobre 2014 (ESMA/2014/1309).

La CONSOB richiama inoltre, in linea con quanto espresso dall'ESMA, l'attenzione delle società sugli eventuali impatti contabili derivanti dall'**Asset Quality Review** della Banca centrale europea (BCE) e sulla necessità di fornire un'informativa specifica nelle note al bilancio.

La Comunicazione non introduce nuovi obblighi regolamentari, ma si limita - nell'ambito del quadro normativo in vigore - a specificare i temi che nell'attuale contesto di mercato assumono, a giudizio di CONSOB, carattere prioritario ai fini della trasparenza delle informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie al 31 dicembre 2014.

Le modalità di applicazione dei principi contabili richiamati saranno oggetto nel 2015 di approfondimenti da parte di CONSOB nell'ambito dell'attività di vigilanza sull'informativa resa dalle società al mercato.

Per scaricare il testo della comunicazione della CONSOB clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.consob.it/documenti/bollettino2015/c0003907.htm>

8. BILANCI D'ESERCIZIO - Deposito presso il Registro delle imprese di copia non formalmente approvata - Non si configura reato - Il deposito non prova la verità dei dati

Non è configurabile la fattispecie di cui all'art. 483 Codice penale (*Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico*) nel caso in cui siano depositati, presso l'ufficio del Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, bilanci di esercizio di una società non formalmente approvati, non essendovi alcuna norma che conferisca attitudine probatoria all'attività dei funzionari della Camera di Commercio in ordine al contenuto degli atti di cui ricevono il deposito.

E' quanto emerge dalla **Sentenza n. 1205 della Corte di Cassazione, Sez. V Penale, depositata il 13 gennaio 2015**, che ha respinto il ricorso del procuratore generale della Corte d'appello che, dopo la decisione dei giudici di seconda istanza di assolvere l'amministratore dal reato di falso ideologico in atto pubblico per induzione (articoli 48-479 del Codice penale), cercava almeno di fargli addebitare il reato meno grave di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (articolo 483 del Codice penale). Il **fatto contestato** era quello di avere depositato, presso l'ufficio del Registro delle imprese, due bilanci di esercizio di una società non formalmente approvati, con allegati i verbali di assemblee che in effetti non si erano svolte.

Le **argomentazioni** assunte dai giudici di merito e accolte dalla Corte di Cassazione vertono sul fatto che il deposito del bilancio presso la Camera di Commercio **non ha carattere costitutivo**, né con esso si attesta la regolarità della procedura di approvazione. Il funzionario della Camera di Commercio, pur rivestendo, ai sensi dell'art. 357 C.P. la qualità di pubblico ufficiale e non di incaricato di un pubblico servizio, tuttavia, nella tenuta del Registro delle imprese e in relazione agli atti in esso annotati, nel ricevere il bilancio e i verbali di assemblea, il suddetto funzionario **si limita a dare atto dell'avvenuto deposito di tali atti e non della regolarità del loro contenuto**.

È pur vero che il deposito del bilancio di una società sia obbligatorio per legge ed è ritenuto rilevante nell'interesse generale. La sua omissione, tuttavia, è **sanzionata amministrativamente**, così come previsto dall'articolo 2630 codice civile.

Il suddetto obbligo di deposito nel Registro delle imprese nulla ha a che fare con la veridicità del suo contenuto, in relazione alla quale sussistono norme sanzionatorie specifiche.

Il bilancio ha indubbiamente la funzione di oggettiva informazione, funzione espressa con il richiamo alla chiarezza e a una "*rappresentazione veritiera e corretta*" (art. 2423, comma 2, C.C.). Tale obiettiva informazione risponde all'interesse dei soci, dei terzi e della stessa società, nonché della collettività nel suo insieme, che riconnette importanza al regolare funzionamento delle imprese nell'ambito dell'economia nazionale.

Ma la fattispecie di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 C.C. **individua già autonomamente le condotte penalmente rilevanti** sia nell'esposizione dei fatti materiali che non rispondono ad una concreta o veritiera realtà sia nell'omissione di dati o di informazioni la cui comunicazione è prevista da disposizioni normative e tende a tutelare la veridicità, la chiarezza e la completezza delle informazioni relative all'esercizio dell'attività, in linea con la funzione attribuita al bilancio dai principi ispiratori della sua disciplina.

9. TRIBUTI COMUNALI - Nota dell'IFEL sull'applicazione del nuovo ravvedimento

Delle nuove quattro ipotesi di ravvedimento, introdotte dall'art. 1, comma 637, della L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), risulta applicabile in modo generalizzato ai **tributi comunali** la sola ipotesi di cui alla **lettera a-bis**, dell'art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, che prevede la **riduzione della sanzione "ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni"**.

La disposizione di cui alla citata lettera *a-bis* fa riferimento ad un **termine di 90 giorni** collegato o alla **data di presentazione della dichiarazione** o, nel caso in cui la disciplina tributaria non preveda una dichiarazione periodica, alla **data in cui doveva essere effettuato il versamento**.

Nè la **dichiarazione IMU**, né la **dichiarazione TASI** possono considerarsi "*dichiarazione periodica*", in quanto non sussiste alcun obbligo normativo alla loro ripresentazione, nel caso in cui gli elementi che incidono sull'ammontare dell'imposta dovuta non abbiano subito modifiche. Si tratta pertanto di "**dichiarazione episodica**", che va presentata peraltro solo in determinate ipotesi precedentemente richiamate ed ampiamente esemplificate nelle istruzioni ministeriali al modello dichiarativo.

Dunque, il **termine di 90 giorni deve decorrere dal momento della scadenza di pagamento del tributo**.

Sono queste le indicazioni che sono giunte dall'IFEL (*Istituto per la Finanza e l'Economia Locale*) con la **Nota del 19 gennaio 2015**, nella quale viene approfondita la novità con riferimento ai tributi comunali.

L'IFEL analizza poi la nuova ipotesi introdotta con la **lettera b-quater**), dell'art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, secondo cui la **sanzione è ridotta** "ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471".

A tale proposito l'IFEL osserva che il richiamo all'art. 24, legge n. 4/1929 evoca una norma pur generale ("Le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie sono constatate mediante processo verbale"), ma **non esplicitamente collegata ai tributi di competenza comunale**.

Tuttavia, possono essere individuate **fattispecie residuali** alle quali la sanzione innovata (il 20% del minimo) può essere collegata nell'ambito del sistema tributario comunale.

Si tratta dei casi in cui l'attività di **accertamento sul territorio da parte di operatori comunali** (vigilanza urbana o funzionari accertatori) porta, in effetti, alla constatazione "di situazioni, stati di fatto o comportamenti destinati ad innescare un **formale accertamento tributario per insufficiente o omesso pagamento**". In questo caso, appare ragionevole che il Comune, nella propria autonomia, consenta al contribuente di usufruire dell'incentivazione alla regolarizzazione insita nell'abbattimento al 20% della sanzione".

La base di riferimento dell'importo del ravvedimento andrà naturalmente individuata a seconda della specifica disciplina delle sanzioni di ciascun tributo.

Per scaricare il testo della nota dell'IFEL clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://www.fondazioneifel.it/appuntamenti-e-news/item/download/1439_dd7b03be76f54c1df87a2f7e5c8c732b

10. ARCHIVIO INFORMATICO - Cessato l'obbligo di trasmissione dell'impronta

L'obbligo di comunicazione dell'impronta dell'archivio informatico **deve considerarsi completamente abrogato** anche per i documenti conservati prima dell'entrata in vigore del D.M. 17 giugno 2014, recante "Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto".

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la **Risoluzione n. 4/E del 19 gennaio 2015**.

L'invio dell'impronta dell'archivio informatico era originariamente finalizzata a datare con certezza l'esistenza dei documenti e delle firme apposte; tale esigenza sarebbe venuta meno con l'estensione della validità delle marche temporali da 3 a 20 anni, operata dall'articolo 49 del D.P.C.M. 30 marzo 2009. Ciò avrebbe svuotato di significato l'obbligo di comunicare l'impronta dell'archivio informatico, e nessuna nuova esigenza sarebbe stata identificata con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 143663 del 25 ottobre 2010, attuativo dell'obbligo in parola.

Il dubbio poteva nascere dalla lettera del comma 3, del D.M. 17 giugno 2014, dove si prevede che ai documenti conservati prima dell'entrata in vigore di detto decreto continua ad sussistere l'obbligo di trasmettere alle competenti Agenzie fiscali l'impronta dell'archivio informatico oggetto della conservazione, la relativa sottoscrizione elettronica e la marca temporale.

Tuttavia, tale obbligo di trasmissione aveva dichiaratamente la finalità di "estendere la validità dei documenti informatici".

Tale validità è stata successivamente disciplinata dal D.P.C.M. 30 marzo 2009, il quale, all'art. 49, dispone che "tutte le marche temporali emesse da un sistema di validazione **sono conservate in un apposito archivio digitale non modificabile per un periodo non inferiore a venti anni** ovvero, su richiesta dell'interessato, per un periodo maggiore, alle condizioni previste dal certificatore".

Tale previsione ha superato di fatto la necessità di estendere la validità dei documenti informatici, originariamente soddisfatta con l'obbligo di trasmissione. Ne discende che l'obbligo di trasmissione per i documenti conservati prima dell'entrata in vigore del D.M. 17 giugno 2014 **non è più necessario** rispetto all'originaria finalità di estendere la validità dei documenti informatici.

Per scaricare il testo della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29mpor1>

11. DICHIARAZIONE DEI DIRITTI IN INTERNET - Proposta dell'Antitrust alla Camera per garantire il commercio elettronico

Al termine dell'audizione a cui ha partecipato alla Camera dei Deputati, il presidente dell'Antitrust Giovanni Pitruzzella ha annunciato la proposta di inserire una nuova norma nel testo definitivo della

“Dichiarazione dei diritti in Internet”, ora all’esame della Commissione istituita dalla presidente Laura Boldrini e coordinata da Stefano Rodotà, in modo da **tutelare il mercato e in particolare i consumatori che utilizzano il commercio elettronico**.

“Ogni persona che accede alla rete Internet – dice l’emendamento dell’Antitrust – *ha diritto di orientare il proprio comportamento economico al riparo da influenze indebite. Gli operatori economici che utilizzano la rete Internet per lo svolgimento della propria attività d’impresa devono osservare i principi di correttezza, buona fede e diligenza professionale*”. E infine, “*le comunicazioni commerciali diffuse attraverso la rete Internet devono essere trasparenti, complete e veritiere. I contratti con i consumatori conclusi attraverso la rete Internet devono essere redatti in modo chiaro e comprensibile*”.

Nel corso del suo intervento, il presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha sostenuto **“l’elaborazione di un nuovo catalogo dei diritti, legato direttamente alla rete e alla realtà digitale”**, per integrare un sistema di garanzie che riprende tecniche collaudate di costituzionalismo.

Per quanto riguarda più specificamente il rapporto fra Internet e il mercato, Pitruzzella ha sottolineato la necessità di **sviluppare la rete a banda larga e ultra-larga**, per promuoverne l’uso da parte dei cittadini in modo da alimentare la ripresa economica del Paese. In funzione di un tale obiettivo, a suo parere, è necessario **accrescere la fiducia dei consumatori nelle transazioni on line e nei mezzi di pagamento elettronici**: in questa direzione, come ha ricordato il presidente dell’Antitrust, si sono orientati i più recenti interventi dell’Autorità per favorire una maggiore trasparenza dell’informazione su prodotti e servizi, garantire la chiarezza delle condizioni e aumentare il contrasto alla contraffazione.

(Fonte: Sito dell’Antitrust)

Per scaricare il testo dell’Audizione clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/4649-audizione-20150112.html

12. ISTAT - Codici delle città metropolitane al 1° gennaio 2015

Dal 1° gennaio 2015 sono in vigore 9 città metropolitane: **Torino, Milano, Genova, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Bari**.

Si tratta di **enti territoriali di area vasta** costitutivi della Repubblica ai sensi dell’articolo 114 della Costituzione e disciplinati dalla legge n. 56 del 7 aprile 2014.

Allo scopo di individuarle univocamente e per finalità statistiche, l’ISTAT assegna alle città metropolitane, attualmente costituite dai comuni e dai territori afferenti alle province omonime, i seguenti codici:

Torino	201
Genova	210
Milano	215
Venezia	227
Bologna	237
Firenze	248
Roma	258
Napoli	263
Bari	272

Tali codici saranno inseriti nel file **“Elenco dei comuni”** in occasione del prossimo aggiornamento della pagina dedicata ai **“Codici delle unità amministrative”**.

Per saperne di più clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.istat.it/it/archivio/145343>

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **REPUBBLICA ITALIANA**

1) D.Lgs. 3 dicembre 2014, n. 199: Attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova. (Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2015).

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29mcq8k>

2) Decreto 3 dicembre 2014, n. 200: Regolamento recante misure compensative per l'esercizio della professione di ingegnere, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. (Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2015).

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29mpvhj>

3) Decreto 18 novembre 2014, n. 201: Regolamento recante norme per l'applicazione, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. (Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2015).

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/29mryfy>

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE UNIONE EUROPEA

1) Regolamento delegato (UR) 2015/35 della Commissione del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II). (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 12/1 del 17 gennaio 2015).

Per scaricare il testo del regolamento clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_012_R_0001&from=IT